



REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI CULTORI DELLA MATERIA

Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 03 luglio 2020.

Il Consiglio di Dipartimento,

- **VISTO** il R.D. n. 1269 del 4 giugno 1938 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il *Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori*, ed in particolare l'art. 42;
 - **VISTA** la L. 3 luglio 1998, n.210 e successive modifiche in materia di *Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo*;
 - **VISTO** l'art. 11 dello Statuto dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria (emanato con D. R. n. 92 del 29 marzo 2012) che individua i soggetti che compongono la comunità universitaria;
 - **VISTO** l'art. 40 del Regolamento didattico d'Ateneo (adottato con D.R. n. 174 del 29.5.2008 e successivamente adeguato (L. 240/2010) con D.R. n. 296 del 15.10.2013) sulla nomina e funzione dei cultori della materia;
 - **VISTA** la delibera del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza del 3 febbraio 2010 con la quale si indicano i criteri per nomina dei cultori della materia;
 - **VISTO** il Regolamento per la didattica del Corso di laurea in Giurisprudenza;
 - **VISTO** il Regolamento per la didattica del Corso di laurea in Economia;
 - **VISTO** il Regolamento per la didattica del Corso di laurea in Scienze umane;
- ADOPTA** il seguente presente regolamento in materia di nomina dei cultori della materia:

Art. 1

Su proposta di un docente affidatario di un insegnamento attivo presso il Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento può attribuire la qualifica di Cultore della materia a studiosi, professionisti o esperti che – in virtù del possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 2 e 3 – sono considerati idonei a coadiuvare il docente nell'attività didattica e di ricerca, potendo anche fare parte delle Commissioni di esame della disciplina.

Art. 2

Relativamente all'Area di Giurisprudenza ed Economia, la qualifica di Cultore della materia può essere attribuita a:

- 1) dottori di ricerca o assegnisti in discipline giuridiche o economiche,
- 2) dottorandi di ricerca in discipline giuridiche o economiche che abbiano almeno una pubblicazione nella materia a cui si riferisce la nomina, apparse in riviste o collane scientifiche a diffusione nazionale o internazionale;



- 3) magistrati, notai, avvocati, dottori commercialisti, revisori dei conti che abbiano almeno una pubblicazione nella materia a cui si riferisce la nomina, in riviste o collane scientifiche a diffusione nazionale o internazionale.
- 4) esperti nella disciplina per la quale si chiede la nomina a cultore o in discipline affini, con due pubblicazioni nella materia per la quale si chiede la nomina, pubblicate negli ultimi cinque anni su riviste scientifiche a diffusione nazionale o internazionale.

Art. 3

Relativamente all'Area di Scienze umane la qualifica di cultore della materia può essere attribuita a:

- 1) dottori di ricerca o assegnisti in discipline relative all'area di Scienze umane;
- 2) dottorandi di ricerca, che abbiano almeno una pubblicazione nella materia a cui si riferisce la nomina, apparse in riviste o collane scientifiche a diffusione nazionale o internazionale;-
- 3) psicologi, iscritti all'ordine degli psicologi, che abbiano almeno due pubblicazioni nella materia a cui si riferisce la nomina apparse negli ultimi cinque anni in riviste o collane scientifiche a diffusione nazionale o internazionale;
- 4) pedagogisti, in possesso di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione, con almeno due pubblicazioni apparse negli ultimi cinque anni su riviste scientifiche a diffusione nazionale o internazionale;
- 5) dirigenti scolastici in servizio presso Istituzioni scolastiche pubbliche o parificate, con laurea magistrale nella disciplina per la quale si chiede la nomina a cultore o in discipline affini, e con almeno due pubblicazioni apparse negli ultimi cinque anni su riviste scientifiche a diffusione nazionale o internazionale;
- 6) soggetti, in possesso di laurea magistrale (o equivalente) nella disciplina per la quale si chiede la nomina a cultore o in discipline affini, conseguita con votazione minima di punti 105/110, e con almeno tre pubblicazioni nella materia per la quale si chiede la nomina, pubblicate su riviste scientifiche a diffusione nazionale o internazionale.

Art. 4

Il Consiglio di Dipartimento delibera sull'elenco dei cultori della materia entro il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni in corso d'anno approvate dal Consiglio stesso.

Il docente titolare dell'insegnamento deve inoltrare la domanda alla segreteria del Dipartimento almeno una settimana prima dal Consiglio utile allegando:

- 1) curriculum dell'aspirante cultore;
- 2) elenco delle pubblicazioni;
- 3) pubblicazioni, in originale o copia, delle pubblicazioni indicate in elenco.

Il Consiglio delibera nella prima seduta utile.

Art. 5



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria



La nomina a cultore della materia ha una durata di tre anni e deve essere rinnovata mediante presentazione di nuova domanda da parte del docente della materia di riferimento secondo le modalità dell'art. 4 del presente regolamento.

Il Consiglio di Dipartimento, anche prima della conclusione del triennio, può revocare la nomina su richiesta del docente di riferimento.

In caso di mancato rinnovo o di revoca della nomina, l'Università provvede - su richiesta del Direttore del Dipartimento - a disattivare le credenziali per l'utilizzo della posta elettronica e per l'accesso a piattaforme dell'Ateneo o del Dipartimento.

Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua adozione.

Entro la data del 30 settembre 2020, il Consiglio di Dipartimento provvede a rinnovare le nomine dei cultori in base al presente regolamento.